

Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori e Motocicli

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Europe Limited

Prodotto: "Motor"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A) dei Ciclomotori e Motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche o private ad esse equiparate, con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato ?

È assicurata la Responsabilità civile Auto per:

- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato
- ✓ La responsabilità civile dei terzi trasportati durante la circolazione del veicolo assicurato
- ✓ I danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio in aree private (entro il 2% del massimale) (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)
- ✓ I casi in cui la guida è con patente scaduta purché se ne ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro
- ✓ I casi in cui la guida è patente estera non convertita purché si proceda alla conversione, e si ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro



Che cosa non è assicurato ?

La Polizza non assicura i danni:

- ✗ di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro
- ✗ alle cose di terzi, qualora il terzo sia: il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado (quando convivano o siano a carico del conducente, del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria)
- ✗ alle cose di terzi, qualora il terzo sia: una società, i soci a responsabilità illimitata ed il relativo coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado se convivono con questi o siano a loro carico.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! Le coperture assicurative operano nei limiti dei massimali minimi per sinistro previsti dalla legge, pari a 6.070.000 euro per danni a persona e 1.220.000 euro



Dove vale la copertura ?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi della UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Andorra, Serbia, Svizzera e nel Principato di Monaco; inoltre vale anche negli Stati appartenenti al sistema della Carta Verde, riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta verde) ad esclusione delle sigle internazionali barrate.

per danni a cose, come riportato nella Scheda di Polizza.

La compagnia può recuperare (rivalsa) dai soggetti tenuti a risponderne, le somme pagate a terzi danneggiati nei seguenti casi:

- ! Conducente con patente scaduta che non ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro, o con patente estera non convertita, che non proceda alla conversione o che non ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro.
- ! Tutti gli altri casi in cui il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- ! Danni a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- ! Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ! Veicolo adibito ad uso privato ed utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge.
- ! Veicolo non in regola con la revisione periodica.
- ! Dolo del conducente.
- ! Nelle aree aeroportuali.
- ! Danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso nel caso di Responsabilità civile dei terzi trasportati.
- ! Danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati o dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- ! Qualora le Condizioni di Assicurazione prevedano l'obbligo del Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato/Carta Verde (se prevista in contratto) e il Contraente non adempia.
- ! In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

- ✓ L'assicurazione vale purché il veicolo sia iscritto al P.R.A. o ad analogo registro italiano oppure iscritto ad analogo registro estero (purché reimmatricolato entro 1 anno dalla presenza sul territorio italiano); deve inoltre essere abitualmente circolante in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio da parte della compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- Se ritieni di aver subito un danno garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo o subire la rivalsa della Compagnia.
- In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di incidente con feriti, chiama subito il pronto intervento); diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- In caso di sinistro il conducente o il proprietario devono sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incedente) ed inviarlo alla Compagnia secondo le modalità previste.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento); il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.



Quando e come devo pagare ?

Il premio devi pagarlo prima della data/ora di decorrenza della polizza e deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa. Non è previsto il frazionamento del premio. Il premio è comprensivo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).

Puoi pagare il premio in contanti, o con assegno (bancario, postale o circolare), o sistemi di pagamento elettronico.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto la copertura resta operativa per non più di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, a meno che non abbia effetto una nuova copertura o si verifichi la cessazione del rischio.



Come posso disdire la polizza ?

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla non hai nessun obbligo di disdirla, data l'assenza del tacito rinnovo.

Puoi disdire la polizza, anche in corso d'anno, nel caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto o rapina totali. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto della quota di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).